

Bruxelles, 3 luglio 2024
(OR. en)

10599/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0290(COD)**

**CODEC 1411
MI 561
ENT 105
CONSOM 203
SAN 313
COMPET 607
CHIMIE 39
ENV 575
PE 150**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2024)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Marion WALSMANN (PPE, DE) ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), una relazione sulla proposta di regolamento in oggetto contenente 241 emendamenti (emendamenti 1-241) alla proposta.

Inoltre, il gruppo ECR ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 242-246), la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha presentato 12 emendamenti (emendamenti 247-258) e alcuni deputati di diversi gruppi politici hanno presentato un emendamento (emendamento 259).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 marzo 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-172, 174-197, 199-219, 221-241 e 245-258 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

P9_TA(2024)0144

Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0462),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0317/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista l'opinione del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023¹
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0044/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C, 2024/1577, 5.3.2024, [ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2:024/1577/oj](http://data.europa.eu/eli/C/2:024/1577/oj).

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, **in particolare** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini, **tra cui i bambini con disabilità**, dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, **anche** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti essenziali per i giocattoli, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli, nonché la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione. Esso **si** dovrebbe **applicare** tenendo conto del principio di precauzione.

Emendamento

(9) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti essenziali per i giocattoli, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli, nonché la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione. Esso dovrebbe **essere attuato** tenendo conto del principio di precauzione.

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto ***non dovrebbero essere stabiliti*** requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. ***La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.***

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto ***tali giocattoli dovrebbero essere conformi alle norme di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione. I*** requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli ***dovrebbero essere trattati mediante una normativa specifica.***

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del

22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) A norma del regolamento (UE).../... [GU: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale] i giocattoli contenenti sistemi di IA come componenti di sicurezza sono considerati IA ad alto rischio. Inoltre, ai sensi della legge sulla ciberresilienza, i giocattoli connessi a internet che presentano funzionalità sociali interattive (ad esempio parlare o filmare) o funzionalità di rilevamento della posizione sono considerati importanti prodotti con elementi digitali (classe I). Sulla base di suddetti regolamenti, tali giocattoli richiedono una valutazione della conformità da parte di terzi, a meno che il fabbricante non abbia applicato le pertinenti norme armonizzate.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) La valutazione della sicurezza dovrebbe tenere conto, se del caso, del rischio per la salute rappresentato dai giocattoli digitalmente connessi, compresi gli eventuali rischi per la salute mentale. Pertanto, nel valutare la sicurezza dei giocattoli digitalmente connessi che possono avere un impatto sui minori, i

fabbricanti dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione nell'interesse superiore del minore.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'inflammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre

Emendamento

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli ***progettati per produrre suoni, tenendo conto di studi e raccomandazioni di esperti medici***. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'inflammabilità o le

dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico sono particolarmente nocive per i bambini e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini,

Emendamento

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico ***o sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche*** sono particolarmente nocive per i bambini ***e l'ambiente*** e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. ***La persistenza e il bioaccumulo comportano un'esposizione continua e aumentano pertanto il rischio di effetti nocivi. Alcune sostanze chimiche tossiche sono inoltre mobili nell'ambiente.*** I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE

che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico, **non appena tali sostanze** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008³⁴. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).*

³⁴ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della*

devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini **per la salute umana e l'ambiente**, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico **o che sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche, che rispondono ai criteri di classificazione o che** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).*

³⁴ *Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).*

Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *Al fine di prevedere una certa flessibilità* nei casi in cui la sicurezza dei bambini non *sia* compromessa e *qualora ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbe* essere possibile *derogare ai* divieti generici sulle sostanze *chimiche* nei giocattoli. Le *deroghe ai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze vietate dovrebbero essere di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non esistono alternative *commercialmente* valide per la sostanza e quando l'uso della *medesima* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *della sicurezza della* sostanza *nei giocattoli* dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *chimiche* nell'Unione.

Emendamento

(17) Nei casi in cui la sicurezza dei bambini non è compromessa e *non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, può* essere possibile *prevedere esenzioni dai* divieti generici sulle sostanze *e sulle miscele* nei giocattoli. Le *esenzioni dai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze *e miscele* vietate dovrebbero essere *limitate nel tempo*, di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza *o miscela* in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non è *tecnicamente possibile l'eliminazione o la sostituzione di tali sostanze vietate tramite modifiche di progettazione o mediante altri materiali o componenti, quando non* esistono alternative *tecnicamente* valide per la sostanza *o miscela, quando è stato presentato un piano di sostituzione su richiesta dell'ECHA* e quando l'uso della *sostanza o miscela* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *di tale* sostanza dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *e miscele* nell'Unione.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie]³⁵, i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini.

³⁵ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento

(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie]³⁵, i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini. ***Nei casi in cui, a causa della natura, delle dimensioni o del fattore di forma del giocattolo o dei piccoli componenti elettronici in esso contenuti, non sia possibile progettare il giocattolo in modo tale che la batteria interna sia rimovibile e sostituibile dall'utilizzatore finale, garantendo al contempo la sicurezza del bambino e l'uso continuo sicuro del giocattolo, il giocattolo potrebbe essere progettato in modo da rendere la batteria rimovibile e sostituibile da operatori indipendenti.***

³⁵ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Proposta di regolamento
Considerando 21*Testo della Commissione*

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario. I valori limite per arsenico, **cadmio, cromo VI, piombo, mercurio** e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione.

Emendamento

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario **in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health**. I valori limite per arsenico e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione. ***L'uso di cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, elementi altamente tossici, non dovrebbe essere consentito nei giocattoli, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e i loro residui non superino il limite di rilevazione nel materiale omogeneo.***

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il piombo è un metallo tossico presente in natura che negli esseri umani può provocare il cancro dei polmoni, del cervello, dello stomaco e dei reni. Può contaminare l'acqua potabile quando i materiali idraulici contenenti piombo si corrodono, in particolare quando l'acqua presenta un'elevata acidità o un basso contenuto di minerali che corrodono tubazioni e installazioni. La direttiva (UE) 2020/2184^{1 bis} prevede disposizioni relative al tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano. Non si può pertanto escludere che i giocattoli la cui produzione richiede l'utilizzo di acqua possano contenere residui minimi di piombo dovuti all'acqua utilizzata nel processo di fabbricazione. Tali residui dovrebbero essere considerati tecnicamente inevitabili in base alle norme di buona fabbricazione qualora non sia possibile eliminarli mediante i metodi di filtraggio o di assorbimento disponibili.

^{1 bis} *Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).*

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, obesità, diabete e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro al seno, ai reni e ai testicoli. I giocattoli non dovrebbero contenere alcuna sostanza perfluoroalchilica (PFAS).

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie.

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie. **Per garantire che le informazioni siano visualizzate in modo efficiente, il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma dovrebbe sempre indicare le avvertenze sul giocattolo, su un'etichetta o**

sull'imballaggio.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

Emendamento

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano **chiaramente comprensibili**, leggibili e visibili.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Al fine di garantire la conoscenza di eventuali rischi connessi al giocattolo, in particolare nei casi in cui l'acquisto avviene tramite vendita a distanza e online, è opportuno garantire che le avvertenze online siano chiaramente leggibili e immediatamente visibili.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli

Emendamento

(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli

che immettono sul mercato non **mettano a rischio** la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

che immettono sul mercato non **comportino rischi per** la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) **Gli operatori economici** che **immettono** sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure **modificano** un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, **dovrebbero** esserne **considerati i fabbricanti** e assumerne i relativi obblighi.

Emendamento

(37) **Qualsiasi persona fisica o giuridica** che **immette** sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure **modifica** un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, **dovrebbe** esserne **considerata il fabbricante ai fini del presente regolamento** e assumerne i relativi obblighi.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) **I mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo di intermediazione nella vendita di giocattoli tra operatori economici e clienti, i mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di giocattoli non conformi al presente regolamento e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di**

servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi al presente regolamento.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

Emendamento

(38) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura, ***ai sensi del regolamento 2023/988,*** contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate ***applicabili*** adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

³⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE

³⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione che stabiliscano*** specifiche comuni per i requisiti essenziali del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione.

Emendamento

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti ***delegati che integrino il presente regolamento stabilendo*** specifiche comuni per i requisiti essenziali ***di sicurezza*** del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione.

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. Il passaporto del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva 2009/48/CE *e* includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche. Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati.

Emendamento

(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto **digitale** del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. ***Dovrebbero mantenere aggiornato il passaporto digitale del prodotto con ogni sforzo ragionevole e introdurre, se del caso, tutte le modifiche necessarie.*** Il passaporto **digitale** del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva 2009/48/CE, ***della direttiva 2014/53/UE e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli.*** ***Dovrebbe inoltre*** includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche ***o elementi.*** Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo ***e sui canali di comunicazione,*** le informazioni sul passaporto **digitale** del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. ***In funzione dei diritti di accesso,*** le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle ***rispettive*** informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, nel caso in cui altre normative dell'Unione richiedano un passaporto del prodotto per i giocattoli, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto contenente le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre il passaporto del prodotto dovrebbe essere pienamente interoperabile con qualsiasi passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione.

Emendamento

(43) Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, nel caso in cui altre normative dell'Unione richiedano un passaporto del prodotto per i giocattoli, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto contenente le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre il passaporto **digitale** del prodotto dovrebbe essere pienamente interoperabile con qualsiasi passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione.

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) In particolare, anche il regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i giocattoli nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto del prodotto per gli stessi. Pertanto in futuro dovrebbe essere possibile inserire informazioni più precise nel passaporto del prodotto, ***in particolare dati relativi alla sostenibilità ambientale, come l'impronta ambientale di un prodotto, informazioni utili ai fini del riciclaggio, il contenuto riciclato di un determinato materiale, dati sulla catena di fornitura e altre informazioni analoghe.*** Il passaporto del prodotto per i giocattoli creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

³⁷ OP: inserire nel testo il numero del regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti

Emendamento

(44) In particolare, anche il regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto ***digitale*** del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i giocattoli nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto ***digitale*** del prodotto per gli stessi. Pertanto in futuro dovrebbe essere possibile inserire informazioni più precise nel passaporto ***digitale*** del prodotto. Il passaporto ***digitale*** del prodotto per i giocattoli creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

³⁷ OP: inserire nel testo il numero del regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti

sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Poiché il passaporto del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto del prodotto per un giocattolo e apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Nel caso in cui siano fornite in forma digitale informazioni diverse da quelle richieste per il passaporto del prodotto, è necessario chiarire che i diversi tipi di informazioni devono essere forniti separatamente e chiaramente distinti gli uni dagli altri ma attraverso un unico vettore di dati. In tal modo si agevolerà l'attività delle autorità di vigilanza del mercato ma si farà anche chiarezza ai consumatori in merito ai diversi tipi di informazioni disponibili in formato digitale.

Emendamento

(45) Poiché il passaporto **digitale** del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto **digitale** del prodotto per un giocattolo e apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento

(46) Nel caso in cui siano fornite in forma digitale informazioni diverse da quelle richieste per il passaporto **digitale** del prodotto, è necessario chiarire che i diversi tipi di informazioni devono essere forniti separatamente e chiaramente distinti gli uni dagli altri ma attraverso un unico vettore di dati. In tal modo si agevolerà l'attività delle autorità di vigilanza del mercato ma si farà anche chiarezza ai consumatori in merito ai diversi tipi di informazioni disponibili in formato digitale.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *La maggior parte dei fabbricanti di giocattoli soggetti ai requisiti del presente regolamento sono microimprese, piccole e medie imprese (PMI), per le quali l'istituzione di un passaporto digitale del prodotto rappresenta una sfida significativa dal punto di vista amministrativo e operativo. La Commissione dovrebbe pertanto fornire alle PMI un sostegno supplementare per aiutarle a conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe pubblicare linee guida pratiche e orientamenti specifici per le PMI. In particolare, dovrebbe essere creato un canale diretto di comunicazione con gli esperti per aiutarle a effettuare valutazioni di sicurezza e a predisporre un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli che producono.*

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto del prodotto per i giocattoli importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che giocattoli non conformi entrino nel mercato dell'Unione.

(48) Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che giocattoli non conformi entrino nel mercato dell'Unione.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Quando giocattoli provenienti da paesi terzi sono sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica, l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione delle autorità doganali il riferimento a un passaporto del prodotto per tali giocattoli. Il riferimento al passaporto del prodotto dovrebbe corrispondere a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito ai sensi dell'articolo 12 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] ("registro"). Le autorità doganali dovrebbero effettuare una verifica automatica del passaporto del prodotto presentato per quel giocattolo, in modo da garantire che solo i giocattoli con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica. Per effettuare tale verifica automatica ci si dovrebbe avvalere dell'interconnessione tra il registro e i sistemi informatici doganali, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Emendamento

(49) Quando giocattoli provenienti da paesi terzi sono sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica, l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione delle autorità doganali il riferimento a un passaporto **digitale** del prodotto per tali giocattoli. Il riferimento al passaporto **digitale** del prodotto dovrebbe corrispondere a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito ai sensi dell'articolo 12 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] ("registro"). Le autorità doganali dovrebbero effettuare una verifica automatica del passaporto del prodotto presentato per quel giocattolo, in modo da garantire che solo i giocattoli con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica. Per effettuare tale verifica automatica ci si dovrebbe avvalere dell'interconnessione tra il registro e i sistemi informatici doganali, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Le informazioni contenute nel passaporto del prodotto consentono alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio nonché di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le autorità doganali dovrebbero pertanto avere la possibilità di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel registro per adempiere i loro compiti

Emendamento

(51) Le informazioni contenute nel passaporto **digitale** del prodotto consentono alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio nonché di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le autorità doganali dovrebbero pertanto avere la possibilità di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto **digitale** del prodotto e nel

conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione

(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni.

Emendamento

(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni. ***Un'analoga pubblicazione dovrebbe essere fornita nel caso in cui diventino operativi ulteriori sistemi informatici doganali dell'UE.***

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione

(53) La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto del prodotto per i giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai giocattoli in modo da garantire che le autorità di

Emendamento

(53) La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto ***digitale*** del prodotto per i giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai giocattoli in modo da garantire che le autorità di

vigilanza del mercato effettuino controlli delle informazioni contenute nei passaporti del prodotto, controlli sui giocattoli all'interno del mercato in ottemperanza a detto regolamento e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinino la conformità e i rischi dei giocattoli a norma del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

vigilanza del mercato effettuino controlli delle informazioni contenute nei passaporti del prodotto, controlli sui giocattoli all'interno del mercato in ottemperanza a detto regolamento e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinino la conformità e i rischi dei giocattoli a norma del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti. Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze

Emendamento

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti ***che hanno effetti negativi come singole sostanze o miscele, ma anche attraverso l'esposizione combinata.*** Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia ***attualmente*** la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. ***Sono necessari sforzi ulteriori per comprendere meglio l'impatto dell'effetto combinato delle sostanze chimiche.*** Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini ***e dell'ambiente in generale***, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti

chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) Affinché possa fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, dovrebbe essere garantito all'ECHA un finanziamento appropriato e stabile.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra **di ottemperare** ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra **che il giocattolo ottempera** ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che **il giocattolo** è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(67 bis) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/988 i fabbricanti sono tenuti a notificare, attraverso il Safety Business Gateway, il verificarsi di qualsiasi infortunio derivante dall'uso di un prodotto. Sulla base di tali informazioni, la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la fattibilità di una banca dati paneuropea degli infortuni che potrebbe fornire ulteriori informazioni e conoscenze agli operatori economici, ai portatori di interessi e agli esperti, al fine di valutare l'efficacia del quadro normativo specifico dell'Unione per i giocattoli.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, nonché del livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure dei bambini e di chi ne effettua la sorveglianza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche per quanto riguarda la modifica del presente regolamento in relazione alle informazioni da includere nel passaporto del prodotto e alle informazioni da includere nel registro dei passaporti del prodotto.

(69) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, nonché del livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure dei bambini e di chi ne effettua la sorveglianza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche per quanto riguarda la modifica del presente regolamento in relazione alle informazioni da includere nel passaporto **digitale** del prodotto e alle informazioni da includere nel registro dei passaporti **digitali** del prodotto.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti **e di portatori di interessi**, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 35 **Proposta di regolamento** **Considerando 72**

Testo della Commissione

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto del prodotto per i giocattoli, e per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono affrontati adeguatamente dai requisiti particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o alle categorie di giocattoli messi a

Emendamento

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli, e per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono affrontati adeguatamente dai requisiti particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o

disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

alle categorie di giocattoli messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Oggetto

Emendamento

Obiettivo e oggetto

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un elevato livello di protezione dei consumatori e un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione, contribuendo a rafforzare il mercato interno.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, ***o da bambini di qualsiasi altra fascia di età specifica inferiore a 14 anni***, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione.

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. ***Prima dell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 56 e, ove necessario, per affrontare i rischi di sicurezza esistenti dopo l'applicazione del presente regolamento***, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del

presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti ***con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;***

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) "fornitore di servizi di logistica": un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;

7) "fornitore di servizi di logistica": un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;

Emendamento

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica ***o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;***

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "mercato online": ***il mercato*** online ***quale definito all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/988;***

Emendamento

9) "***fornitore di un*** mercato online": ***un fornitore di un servizio intermediario che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti a norma dell'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/988;***

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) "destinato a essere utilizzato da": indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata;

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) *"requisiti essenziali di sicurezza": l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, unitamente ai requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato II;*

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis) *"passaporto digitale del prodotto": una serie di dati specifici di un prodotto che comprende le informazioni di cui all'allegato VI e che è accessibile per via elettronica tramite un vettore di dati;*

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14) *"vettore di dati": il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;*

14) *"vettore di dati": vettore di dati quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 30) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];*

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15) *"identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri che identifica i giocattoli e consente il*

15) *"identificativo univoco del prodotto": identificativo univoco quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 31) del*

collegamento via web al passaporto del prodotto;

regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "identificativo univoco dell'operatore": *la stringa univoca di caratteri che identifica i soggetti che intervengono nella catena del valore dei giocattoli;*

Emendamento

16) "identificativo univoco dell'operatore": *identificativo univoco dell'operatore quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 32) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];*

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

20) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se i requisiti essenziali relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

Emendamento

20) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se i requisiti essenziali *di sicurezza* relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità *di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4),* del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento

28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità *designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 10* del regolamento (UE) 2019/1020 *quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro;*

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**28 bis) "organismo notificato":
un'autorità designata da uno Stato
membro a norma del presente
regolamento quale responsabile della
valutazione e della notifica degli
organismi di valutazione della conformità
nel territorio di tale Stato membro;**

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

29) "giocattolo funzionale": un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

29) "giocattolo funzionale": un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, **che comporta lo stesso livello di rischio del prodotto utilizzato da adulti** e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione

Emendamento

32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche;

32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche **e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;**

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione

33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

Emendamento

33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere ***o a combinare*** diversi odori o profumi;

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35

Testo della Commissione

35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi;

Emendamento

35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi ***senza l'uso di alcuna fonte di calore***;

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 36

Testo della Commissione

36) "***sostanza che desta preoccupazione***": ***una sostanza che desta preoccupazione quale definita all'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) .../... [sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].***

Emendamento

soppresso

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri non ostacolano, per

Emendamento

1. Gli Stati membri non ostacolano,

motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

proibiscono o limitano, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Requisiti ***relativi ai prodotti***

Emendamento

Requisiti ***essenziali di sicurezza***

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, ***compresa la salute psicologica e mentale, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini***, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel valutare il rischio di cui al primo comma, il fabbricante di giocattoli digitalmente connessi tiene conto, se del caso e secondo i migliori sforzi ragionevoli, anche di eventuali rischi per la salute mentale nonché per lo sviluppo cognitivo dei bambini, che possono sorgere quando tali giocattoli sono

utilizzati conformemente all'uso previsto.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante applica il secondo comma in modo proporzionato alla sua capacità, al fine di valutare adeguatamente tali rischi.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza ***generale*** che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima ***o massima*** dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro ***e la salute dei bambini***, i giocattoli recano un'avvertenza che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le categorie ***seguenti*** di giocattoli ***recano avvertenze in conformità delle disposizioni relative a ciascuna categoria*** di cui all'allegato III:

Le categorie di giocattoli di cui all'allegato III ***recano avvertenze***:

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi;* *soppresso*

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) giochi di attività; soppresso

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *giocattoli funzionali;* *soppresso*

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) *giocattoli chimici;* *soppresso*

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) *pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo;* *soppresso*

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) giocattoli acquatici; *soppresso*

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) giocattoli contenuti nei prodotti *soppresso*
alimentari;

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) imitazioni di maschere e caschi di *soppresso*
protezione;

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) giocattoli destinati ad essere appesi *soppresso*
ad una culla, a un lettino o ad una
carrozzina per mezzo di lacci, corde,
elastici o nastri;

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi.

soppresso

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli **di piccole dimensioni** venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso, **se la superficie del giocattolo lo consente. In caso contrario, le avvertenze sono apposte sull'etichetta. Il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, tuttavia deve sempre indicare le avvertenze sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio.**

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Le avvertenze **che determinano la decisione di acquistare un giocattolo** sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza **e online**. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità **immediata e la leggibilità online. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri**

relativi alla visibilità e alla leggibilità delle avvertenze, anche per le vendite online, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini *che l'uso dei* giocattoli *comporta*, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi.

Emendamento

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini *considerando la fascia d'età dei bambini a cui i* giocattoli *sono destinati*, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) creano un passaporto del prodotto conformemente all'articolo 17;

Emendamento

a) creano un passaporto *digitale* del prodotto conformemente all'articolo 17;

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) appongono il vettore di dati *sul giocattolo o su un'etichetta applicata al giocattolo*, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento

b) appongono il vettore di dati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) caricano l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il giocattolo nel registro dei passaporti del prodotto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra informazione supplementare stabilita da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento

d) caricano l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il giocattolo nel registro dei passaporti **digitali** del prodotto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra informazione supplementare stabilita da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto del prodotto.

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica **aggiornata** e il passaporto **digitale** del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto **digitale** del prodotto.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **necessario** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Emendamento

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **opportuno** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato *e* l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia **possibile**, sull'imballaggio *o* in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato *o* l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia **fattibile**, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del giocattolo **o nel passaporto digitale del prodotto**. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni **per l'uso** e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, **comprese le persone con disabilità ove fattibile**, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a

seconda dei casi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata; e

Emendamento

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata **e, se disponibili, relativi alla quantità, per Stato membro, dei giocattoli ancora in circolazione sul mercato;** e

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti.

Emendamento

10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i **fornitori di** mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti.

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. I fabbricanti mettono a disposizione del pubblico un numero di telefono, un indirizzo elettronico, una sezione apposita del loro sito web **o un altro canale di comunicazione**, così da consentire ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di presentare reclami relativi alla sicurezza dei giocattoli e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con tali giocattoli. A tale riguardo, i fabbricanti tengono conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento

11. I fabbricanti mettono a disposizione del pubblico **canali di comunicazione come** un numero di telefono, un indirizzo elettronico **o** una sezione apposita del loro sito web, così da consentire ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di presentare reclami relativi alla sicurezza dei giocattoli e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con tali giocattoli. A tale riguardo, i fabbricanti tengono conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. **Il canale di comunicazione comprende un collegamento alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.**

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto.

Emendamento

1. Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto. **Quando i fabbricanti revocano il mandato del loro rappresentante autorizzato, ne informano l'autorità di vigilanza del mercato. Anche un fabbricante stabilito nell'Unione può nominare un rappresentante autorizzato.**

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tali documenti;

Emendamento

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto **digitale** del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo oggetto di tali documenti;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

Emendamento

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo **in una lingua ufficiale che può essere compresa dall'autorità**;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Emendamento

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare **in modo efficace** i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato **scritto**.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il fabbricante abbia creato un passaporto del prodotto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

c) il fabbricante abbia creato un passaporto ***digitale*** del prodotto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il ***giocattolo rechi un*** vettore di dati

d) il vettore di dati ***sia apposto***

conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento

e) le informazioni rilevanti del passaporto **digitale** del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti **digitali** del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **non immettono** il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **ne informano il fabbricante e si astengono dall'immettere** il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme **dal fabbricante**.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente **il fabbricante e** le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata, **e ne informano i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.**

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità.

7. Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli importatori verificano se il fabbricante ha messo **un canale** di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11, pubblicamente a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori finali, cosicché essi possano presentare reclami riguardanti la sicurezza dei giocattoli e fornire informazioni su qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il giocattolo. Se non **è disponibile un canale** di comunicazione, gli importatori provvedono a **crearne uno**, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento

9. Gli importatori verificano se il fabbricante ha messo **canali** di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11, pubblicamente a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori finali, cosicché essi possano presentare reclami riguardanti la sicurezza dei giocattoli e fornire informazioni su qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il giocattolo. Se non **sono disponibili canali** di comunicazione, gli importatori provvedono a **crearli**, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Emendamento

Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i **fornitori di** mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato;

Emendamento

a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni **per l'uso** e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato;

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza ***non lo mettono*** a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme.

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere ***sulla base delle informazioni in loro possesso*** che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza ***informano il fabbricante e si astengono dal mettere il giocattolo*** a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme ***dal fabbricante***.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che il giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere ***sulla base delle informazioni in loro possesso*** che il giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo

di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.

di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate **immediatamente** le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente **il fabbricante o l'importatore, ove applicabile, e** le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata, **e ne informano i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.**

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano **agli importatori e ai distributori**

Emendamento

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano **ad altre persone**

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Un importatore o distributore è ritenuto
un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è ***soggetto*** agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Emendamento

Una persona fisica o giuridica è ritenuta
un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è ***soggetta*** agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Capo II bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo II bis

Obblighi dei mercati online

Articolo 12 bis

Ai fini del presente regolamento, i fornitori di mercati online rispettano i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Presunzione di conformità

Emendamento

Presunzione di conformità ***dei giocattoli***

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione può, mediante atti ***di***

Emendamento

La Commissione può, mediante atti

esecuzione, stabilire specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

delegati che integrino il presente regolamento, stabilire specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza *solo* se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *manca una norma armonizzata che copra tali requisiti il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure la norma non soddisfa i requisiti cui intende riferirsi;*

Emendamento

a) *la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti e:*

i) la richiesta non è stata accolta; o

ii) le norme armonizzate corrispondenti a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) *la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti, ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:*

Emendamento

b) *nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti relativi ai prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

- 1) *la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa;*** **soppresso**

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2) *la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:*** **soppresso**

a) *non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta;*

b) *non soddisfano la richiesta; oppure*

c) *non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.*

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3. **soppresso**

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel preparare l'atto delegato di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei pareri degli organismi e dei gruppi di esperti pertinenti.

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta se gli atti *di esecuzione* di cui al paragrafo 2 del presente articolo che riguardano lo stesso requisito essenziale di sicurezza devono essere abrogati o modificati.

Emendamento

3. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta se gli atti *delegati* di cui al paragrafo 2 del presente articolo che riguardano lo stesso requisito essenziale di sicurezza devono essere abrogati o modificati.

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione

PASSAPORTO DEL PRODOTTO

Emendamento

PASSAPORTO ***DIGITALE*** DEL
PRODOTTO

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Passaporto del prodotto

Emendamento

Passaporto ***digitale*** del prodotto

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti ***creano*** un passaporto del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 18.

Emendamento

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti ***compilano*** un passaporto ***digitale*** del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto ***digitale*** del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 18 ***nonché***

in altre normative armonizzate pertinenti dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità e sostituisce tutte le dichiarazioni UE di conformità richieste.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il passaporto del prodotto:

Emendamento

2. Il passaporto **digitale** del prodotto:

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

Emendamento

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento **e ad altre normative armonizzate dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità** e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici;

Emendamento

f) **in base ai diritti di accesso**, è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici **a norma del paragrafo 2 bis e tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943**;

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

Emendamento

g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto **digitale** del prodotto;

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10.

Emendamento

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10 **onde agevolare la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti.**

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I diritti di accesso di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo comprendono:

- a) le informazioni accessibili ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di cui all'allegato VI, parte I, lettere c), d), i), j), j bis), j ter) e j quater) e, se del caso, all'allegato VI, parte II, lettere a) e b);**
- b) le informazioni accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati e alla Commissione di cui all'allegato VI, parte I, lettere da a) a j), e,**

se del caso, all'allegato VI, parte II, lettere a) e b).

Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, il passaporto del prodotto può contenere le informazioni indicate nell'allegato VI, parte II.

Emendamento

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, il passaporto **digitale** del prodotto può contenere le informazioni indicate nell'allegato VI, parte II.

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Creando il passaporto del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento.

Emendamento

4. Creando il passaporto **digitale** del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento **e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli**.

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, **in alternativa** il vettore di dati **può essere** apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a

Emendamento

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, il vettore di dati **è** apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza.

distanza.

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i giocattoli, contenente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

Emendamento

7. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto **digitale** del prodotto, è creato un unico passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli, contenente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto **digitale** del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In deroga al paragrafo 2, lettera c), se gli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione nei giocattoli sono stabiliti in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [OP inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, punto k), del presente regolamento non sono più necessarie.

Emendamento

soppresso

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 47 al fine di integrare il

per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:

*presente regolamento determinando i requisiti tecnici **di base** relativi al passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli **entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]**. Tali requisiti contemplano in particolare:*

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

Emendamento

d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto **digitale** del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **50**, paragrafo 3.

Emendamento

Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **46**, paragrafo 2.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto

Emendamento

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il passaporto del prodotto è pienamente interoperabile con i passaporti del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

Emendamento

1. Il passaporto **digitale** del prodotto è pienamente interoperabile con i passaporti **digitali** del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili.

Emendamento

2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto **digitale** del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, **anche ai fini della trasmissione di informazioni tramite il Safety Business Gateway e il portale Safety Gate di cui agli articoli 27 e 34 del regolamento 2023/988. Tali informazioni sono** leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili **conformemente ai requisiti essenziali di cui al regolamento .../... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]. Il passaporto digitale del prodotto è progettato e funziona in modo accessibile e integra il principio della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla progettazione.**

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri

Emendamento

3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri

soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto del prodotto gratuitamente.

soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto **digitale** del prodotto gratuitamente, **in base ai rispettivi diritti di accesso conformemente alle normative dell'Unione**.

Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I consumatori non sono tenuti a procedere al download e all'installazione di eventuali software, a registrarsi o a fornire una password per accedere al passaporto digitale del prodotto.

Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

4. I dati contenuti nel passaporto **digitale** del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora i dati contenuti nel passaporto del prodotto siano conservati o altrimenti trattati da un operatore autorizzato ad agire per conto degli operatori economici che immettono il giocattolo sul mercato, tale altro operatore non è autorizzato a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o

5. Qualora i dati contenuti nel passaporto **digitale** del prodotto siano conservati o altrimenti trattati da un operatore autorizzato ad agire per conto degli operatori economici che immettono il giocattolo sul mercato, tale altro operatore non è autorizzato a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o

trattamento pertinenti.

trattamento pertinenti.

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli operatori economici non **possono tracciare, analizzare o utilizzare** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

Emendamento

6. Gli operatori economici non **tracciano, analizzano o utilizzano** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente **e assolutamente** necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto **digitale** del prodotto online.

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Registro dei passaporti del prodotto

Emendamento

Registro dei passaporti **digitali** del prodotto

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [**PO** inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] (il "registro") l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo.

Emendamento

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, **e in seguito all'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 17, paragrafo 10, del presente regolamento**, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [**GU**: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] (il "registro") l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso alle informazioni conservate nel registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso ***in modo efficiente*** alle informazioni conservate nel registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento.

Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto

Emendamento

Controlli doganali relativi al passaporto ***digitale*** del prodotto

Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni sui giocattoli contenute nel passaporto del prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento

7. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni sui giocattoli contenute nel passaporto ***digitale*** del prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Assistenza alle PMI

1. La Commissione fornisce assistenza completa, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, alle PMI che sono tenute a istituire un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli, fornendo loro orientamenti specifici in merito a come istituire e gestire in modo efficiente un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli e uno strumento di traduzione automatica per le lingue di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e).

Tale sostegno, di cui al primo comma, è fornito entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2. La Commissione valuta la possibilità di istituire uno strumento online per fornire alle PMI le informazioni di base e le funzioni necessarie per istituire un passaporto digitale del prodotto per i loro prodotti.

Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza ***comprendente un'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare, nonché una valutazione della*** potenziale esposizione a tali pericoli.

Emendamento

1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza ***che come minimo:***

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal

regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;

c) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'articolo 23.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione della sicurezza in particolare:

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;

c) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'articolo 23.

Emendamento

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate

Emendamento

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate

con una limitazione;

con una limitazione, ***qualora tale limitazione sia pertinente al giocattolo in questione;***

Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

Emendamento

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale, ***ma fornisce, su richiesta, informazioni agli operatori economici in merito alle procedure per la valutazione e agli organismi di valutazione della conformità.***

Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per ***l'adeguata*** esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente ***e risorse adeguate*** per ***l'efficiente*** esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'organismo di valutazione della conformità dispone ***dei mezzi necessari*** per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo ***appropriato*** e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità dispone ***delle risorse necessarie*** per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo ***efficiente*** e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) *soddisfacenti* conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

Emendamento

b) conoscenze *approfondite* delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

c) una conoscenza e una comprensione *adeguate* delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

Emendamento

c) una conoscenza e una comprensione *approfondite* delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto *al* segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto *a* ***rispettare il*** segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale ***e i segreti commerciali, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943.***

Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Procedura a livello nazionale per i giocattoli che presentano rischi

Emendamento

Misure nazionali relative ai giocattoli che non sono conformi ai requisiti particolari di sicurezza

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza **delle persone**, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza **dei bambini**, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. ***Esse informano immediatamente l'operatore economico interessato, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020, in merito alla procedura che hanno avviato e al possibile rischio individuato nel giocattolo e danno all'operatore economico la possibilità di rispondere.*** A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non

Emendamento

9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non

pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020, **e di applicare rigorosamente l'articolo 19 di tale regolamento, data la vulnerabilità dei bambini ai prodotti difettosi, non sicuri e contraffatti.**

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il passaporto del prodotto non è stato redatto in conformità dell'articolo 17;

Emendamento

c) il passaporto **digitale** del prodotto non è stato redatto in conformità dell'articolo 17;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il vettore di dati attraverso il quale è accessibile il passaporto del prodotto non è stato apposto conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento

d) il vettore di dati attraverso il quale è accessibile il passaporto **digitale** del prodotto non è stato apposto conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto **digitale** del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle

autorità di vigilanza del mercato come pure degli utilizzatori e di chi ne effettua la sorveglianza.

autorità di vigilanza del mercato come pure degli utilizzatori e di chi ne effettua la sorveglianza.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;

Emendamento

b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto **digitale** del prodotto;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire, **per un periodo di tempo specificato**, un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito. ***Nel valutare le richieste di esenzione e la rispettiva durata, la Commissione tiene conto della disponibilità di alternative e di potenziali impatti negativi sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II per quanto riguarda il nichel, al fine di stabilire il periodo di validità dell'esenzione dal divieto generico di cui all'allegato II, parte III, punto 4,***

per tale sostanza. La Commissione giustifica ogni esenzione concessa e la rende pubblica in modo facilmente accessibile e consultabile.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, può essere consentito **solo se sono** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, **lettere a), b), d ter), d quater), d quinquies) e d sexies), non** può essere consentito **a meno che non siano** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), **in particolare riguardo dell'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da altre fonti, e** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) **a causa dell'impossibilità di** esposizione **in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, lettere c), d) e d bis) non può essere consentito a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) è stata ritenuta sicura dall'ECHA, in particolare per quanto riguarda l'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da tutte le fonti potenziali, nonché qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze e miscele presenti nel giocattolo, e tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

b) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

c) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, secondo quanto stabilito dall'ECHA sulla base di un'analisi delle alternative;

d) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Le esenzioni al divieto generico di cui ai paragrafi 7 e 7 bis sono limitate nel tempo. Il periodo di validità di ciascuna esenzione è soggetto a riesame e può

essere rinnovato caso per caso per ciascuna sostanza o miscela.

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Ai fini dei paragrafi 6 *e* 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Emendamento

9. Ai fini dei paragrafi **da 6 a 8**, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per **un** periodo *indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per **cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta ***i pertinenti portatori di interessi*** e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due*** mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***Le richieste vengono messe a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile.***

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni non siano rese pubbliche. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.

Emendamento

2. ***Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo***, chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni ***commerciali riservate*** non siano rese pubbliche ***conformemente al pertinente diritto dell'Unione***. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.

L'ECHA rende pubbliche, gratuitamente e in un formato di facile consultazione, le informazioni seguenti in suo possesso:

- a) il nome della persona giuridica che presenta la richiesta;***
- b) il nome della sostanza o miscela per la quale è richiesta un'esenzione;***
- c) il tipo di giocattolo o di componente di giocattolo;***
- d) il piano di sostituzione, se pertinente.***

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento

3. ***Prima del ... [il primo giorno del mese successivo al periodo di un mese che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***, l'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici

su come presentare tali richieste.

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, **paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)**, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, **paragrafi 7 e 7 bis**, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione pubblica orientamenti sulle modalità di svolgimento di tale valutazione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di sostanze o miscele alternative e su come affrontare gli effetti dell'esposizione combinata ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle

Emendamento

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle

eventuali informazioni comunicate da terzi.

eventuali informazioni comunicate da terzi.
Qualora l'ECHA lo ritenga necessario per determinare un periodo di validità adeguato dell'esenzione, può anche chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione di presentare un piano di sostituzione.

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione ***e messi a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile*** entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche ***o nuovi sviluppi tecnici*** che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini dell'articolo 46, ***paragrafo 7***, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli, ***che tenga***

Emendamento

7. Ai fini dell'articolo 46, ***paragrafi 7, 7 bis e 8***, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una

conto dell'esposizione complessiva alla sostanza o miscela da altre fonti e della vulnerabilità dei bambini.

sostanza o miscela specifica nei giocattoli.

Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. All'ECHA sono fornite risorse adeguate a sostenere il suo lavoro.

Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento:

1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati, **l'ECHA** e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento:

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda indagini, ispezioni o audit.

Emendamento 194
Proposta di regolamento
Capo IX bis (nuovo) – articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo IX bis

MODIFICHE

Articolo 52 bis

Modifica della direttiva 2014/53/UE

All'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE è aggiunto il testo seguente:

"Se l'apparecchiatura radio è inserita in un giocattolo, nel passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla sicurezza dei giocattoli figurano anche gli elementi di cui agli allegati VI e VII della presente direttiva."

Emendamento 195 **Proposta di regolamento** **Articolo 54 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 196 **Proposta di regolamento** **Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **50** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

1 bis. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE e conformi al presente regolamento non sono considerati non conformi a solo motivo della mancanza di un passaporto digitale del prodotto, purché le stesse

informazioni contenute nel passaporto siano messe a disposizione dal fabbricante su richiesta delle parti legittimate ad avere accesso al passaporto digitale del prodotto a norma del presente regolamento.

Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... **[OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Emendamento

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... [primo giorno del mese successivo al periodo di **50** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di *entrata in vigore* del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

Emendamento

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **24** mesi che decorre dalla data di *applicazione* del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il... [**OP: inserire la data corrispondente al** primo giorno del mese successivo al periodo di **60** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

1. Entro il... [primo giorno del mese successivo al periodo di **68** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. **Tale relazione valuta:**

1) se il presente regolamento, e in particolare le disposizioni di cui al capo IV, hanno conseguito l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini ed esamina altresì la possibilità di includere i giocattoli adattivi nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

2) l'impatto del regolamento sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli e sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché una sintesi dettagliata degli effetti sulle imprese, compresi i costi delle operazioni e la competitività, in particolare per le PMI;

3) la presenza di cromo, cadmio, mercurio e piombo nei giocattoli e il loro effetto sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli.

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 56 – comma 3

Testo della Commissione

Tuttavia l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

Tuttavia **l'articolo 2, paragrafo 3**, l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del

presente regolamento].

Emendamento 201
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3

Testo della Commissione

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

Emendamento

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e ***altri mezzi di trasporto come skateboard e monopattini*** destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 5

Testo della Commissione

5. ***monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 203
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 14

Testo della Commissione

14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente ***concepite*** per i bambini e ad essi ***destinate*** e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

Emendamento

14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche ***o i relativi componenti***, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche ***o i relativi componenti*** non siano espressamente ***concepiti*** per i bambini e ad essi ***destinati*** e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

Emendamento 204
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis. *libri destinati a bambini di età superiore a 36 mesi, fatti interamente di carta o cartone, senza materiali o componenti ulteriori.*

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

10. I giocattoli ***destinati a produrre un suono*** devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***I valori limite sono fissati tramite un atto delegato, mentre i valori massimi non devono superare quelli fissati dalla direttiva 2003/10/CE.***

Emendamenti 206 e 253

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) classi di pericolo 3.9 ***e*** 3.10;

5) classi di pericolo 3.9, ***3.10 e 3.11***;

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) ***classe*** di pericolo 4.1;

(6) ***classi*** di pericolo 4.1, ***4.2, 4.3 e 4.4***;

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 2

Testo della Commissione

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008, ***nonché ai requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009.***

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti categorie:

Emendamento

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele ***che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del presente regolamento e sono identificate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,*** classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ***o che soddisfano i criteri di classificazione*** in una delle seguenti categorie:

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

- b) interferenza con il sistema endocrino, categoria 1 o 2;

Emendamento

- b) interferenza con il sistema endocrino ***per la salute umana e l'ambiente,*** categoria 1 o 2;

Emendamento 210
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d bis) sensibilizzazione della pelle,
categoria 1;*

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d ter) persistenza, bioaccumulabilità e
tossicità;*

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d quater) elevata persistenza e
bioaccumulabilità;*

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d quinquies) persistenza, mobilità e
tossicità;*

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexies) elevata persistenza e mobilità.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e di bisfenoli. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca non devono contenere fragranze.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ai componenti di giocattoli necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione.

c) ai componenti di giocattoli necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione, ***quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.***

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole ***o i bambini, lo slime, i colori a dita o la plastilina***, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU

⁴³ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU

Emendamento 218**Proposta di regolamento****Allegato II – parte IV – punto 1 – comma 2***Testo della Commissione*

La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

Emendamento

La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche **dannose**, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

Emendamento 219**Proposta di regolamento****Allegato II – parte V – punto 2***Testo della Commissione*

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

Emendamento

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi **o a essere portati alla bocca** devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

Emendamento 257**Proposta di regolamento****Allegato II – appendice – parte A – tabella***Testo della Commissione*

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante

			raschiatura
Alluminio	2250	560	28130
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1 500	375	18750
Boro	1 200	300	15 000
Cadmio	1,3	0,3	17
Cromo (III)	37,5	9,4	460
Cromo (VI)	0,02	0,005	0,053
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7 700
Piombo	2,0	0,5	23
Manganese	1 200	300	15 000
Mercurio	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4 500	1 125	56 000
Stagno	15 000	3 750	180 000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3 750	938	46 000

Emendamento

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio	2250	560	28130
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1 500	375	18750
Boro	1 200	300	15 000
soppresso			
Cromo (III)	37,5	9,4	460
soppresso			
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7 700
soppresso			
Manganese	1 200	300	15 000
soppresso			

Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4 500	1 125	56 000
Stagno	15 000	3 750	180 000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3 750	938	46 000

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I giocattoli non devono contenere cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi il limite di rilevazione nel materiale omogeneo.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate ***nei*** giocattoli ***destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, qualora*** la migrazione di tali sostanze ***sia pari o*** superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate ***in tutti i*** giocattoli. La migrazione di tali sostanze ***dai giocattoli, dai loro componenti o dalle loro parti microstrutturalmente distinte non deve essere*** superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. I giocattoli non devono contenere le

4. I giocattoli non devono contenere le

seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i **100** mg/kg:

seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i **10** mg/kg:

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte B – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a **100** mg/kg:

Emendamento

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto **digitale** del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a **10** mg/kg:

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte C – tabella

Testo della Commissione

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Nichel	Carc. 2	In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. In componenti di giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.

Emendamento

Sostanza	Classificazione	Uso consentito	<i>Date di applicabilità</i>
Nichel	Carc. 2	In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. In componenti di	

		giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.	
--	--	---	--

Emendamento 223
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come il seguente:

Emendamento

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come il seguente, ***che deve essere collocato in evidenza***:

Emendamento 224
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Emendamento

Il pittogramma ha un diametro di almeno 10 mm ed è composto da un cerchio rosso su sfondo bianco, con il testo e il volto in nero. Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Emendamento 225
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari ***o ad essi*** incorporati devono recare l'avvertenza seguente:

Emendamento

Gli imballaggi di prodotti alimentari contenenti giocattoli ***o gli imballaggi di*** prodotti alimentari ***cui sono*** incorporati ***giocattoli*** devono recare l'avvertenza seguente:

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte I – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Marcatura CE e passaporto del prodotto

Emendamento

4. Marcatura CE e passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 227
Proposta di regolamento
Allegato IV – parte I – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **il prodotto** è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento

4.2. Il fabbricante compila il passaporto **digitale** del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **l'ultimo esemplare del modello di giocattolo** è stato immesso sul mercato. Il passaporto **digitale** del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato IV – parte II – punto 9

Testo della Commissione

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui **il** giocattolo è stato immesso sul mercato.

Emendamento

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui **l'ultimo esemplare del modello di** giocattolo è stato immesso sul mercato.

Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato IV – parte III – titolo

Testo della Commissione

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Emendamento

Modulo C: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte III – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Marcatura CE e passaporto del prodotto

Emendamento

3. Marcatura CE e passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte III – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione

3.2. Il fabbricante crea un passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **il** giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento

3.2. Il fabbricante crea un passaporto **digitale** del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **l'ultimo esemplare del modello di** giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto **digitale** del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 5

Testo della Commissione

5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato;

Emendamento

5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato, **se del caso**;

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Allegato VI – titolo

Testo della Commissione

PASSAPORTO DEL PRODOTTO

Emendamento

PASSAPORTO **DIGITALE** DEL
PRODOTTO

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte I – titolo

Testo della Commissione

Informazioni che devono essere
incluse nel passaporto del prodotto

Emendamento

Informazioni che devono essere
incluse nel passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte I – lettera d

Testo della Commissione

d) oggetto del passaporto
(identificazione del giocattolo che ne
consente la tracciabilità, **compresa**
un'immagine a colori di chiarezza
sufficiente a consentire l'identificazione
del giocattolo);

Emendamento

d) oggetto del passaporto
(identificazione del giocattolo che ne
consente la tracciabilità);

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte I – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) il canale di comunicazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 11;

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte I – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) se il giocattolo è dotato di un'apparecchiatura radio, le informazioni di cui all'allegato VI della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte I – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j quater) un collegamento al Safety Business Gateway e alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 27 e all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che potrebbero presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 239
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte I – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) qualsiasi sostanza che desta preoccupazione presente nel giocattolo.

soppresso

Emendamento 240
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni che possono essere incluse nel passaporto del prodotto

Informazioni che possono essere incluse nel passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 241
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte II – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) immagine o disegno del giocattolo.
